



COMUNE DI SAONARA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERBILI E NELLE AREE ADIACENTI AD ESSE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21.09.2023
(esecutività 21.09.2023)

Sommario

Premessa	3
Art. 1 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Obblighi nella difesa fitosanitaria.....	9
Art. 4 - Registrazioni e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari.....	9
Art. 5 - Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	10
Art. 6 - Gestione prodotti fitosanitari.....	11
Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione	11
Art. 8- Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.....	11
Art. 9 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....	12
Art. 10 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata	13
Art. 11 - Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili	16
Art. 12 - Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie.....	17
Art. 13 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)	18
Art. 14 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.).....	18
Art. 15 – Altri obblighi di informazione	19
Art. 16 - Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali	19
Art. 17 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari.....	20
Art. 18 – Sanzioni e azioni di controllo	20
Art. 19 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	21
Art. 20 - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni.....	21
Art. 21 - Entrata in vigore	21
Art. 22 - Riferimenti normativi.....	22
Allegato A: Comunicazione trattamenti	
Allegato B: Individuazione delle aree	
Allegato C: Comunicazione impianti arborei	
Note.....	24

Premessa

Per prodotto fitosanitario (da ora PF), si intende un prodotto pronto all'impiego, previa diluizione in acqua (salvo eccezioni), utilizzabile per proteggere e conservare i vegetali (e i prodotti i vegetali) o influirne sui processi vitali (crescita, ecc..). La protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. Inoltre i PF sono utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, controllarne o evitarne la crescita.

Il corretto impiego dei PF è un impegno e un dovere di tutti, con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora e produce, dando così un contributo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

Gli "Indirizzi per un corretto impiego dei PF" conformemente agli indirizzi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei PF (PAN), di cui al D.Lgs. n. 150/2012¹, al DM 22 gennaio 2014² (PAN) e DGR 1082 del 30/07/2019³, sono uno strumento rivolto a:

- Figure professionali che nell'utilizzo dei PF devono seguire le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e da regolamenti comunali;
- Autorità competenti e soggetti che sono tenuti ad applicare le disposizioni, in particolare quelle contenute nel paragrafo A.5.6 del PAN, in materia di impiego dei PF nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole adiacenti a tali aree;
- Utilizzatori occasionali che nei loro orti e giardini impiegano questi prodotti, dovendo osservare le stesse regole e precauzioni, considerato che anche piccole quantità, se mal gestite, possono generare pericolo.

Gli Indirizzi, ripercorrendo il ciclo di vita del PF vogliono favorire una convivenza civile tra cittadino e agricoltore, prevenendo i possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni e strade, i rischi di inquinamento e l'insorgenza di disagi e malattie per persone, animali e piante.

Il PAN e il presente regolamento, perseguono l'obiettivo della progressiva e verificabile diminuzione delle quantità di PF utilizzati, promuovendo la diffusione di sistemi e tecniche d'uso più ecocompatibili come la lotta integrata e/o biologica mirando ad un percorso virtuoso di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

¹ D.Lgs. n. 150/2012. [Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.](#)

² PAN: Piano di Azione Nazionale sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari.

³ DGR 1082 del 30/07/2019: Indirizzi per un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento comunale si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.
3. Il Regolamento comunale si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. I riferimenti normativi principali del presente Regolamento sono rappresentati dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento è il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la loro scrupolosa limitazione nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, anoteranno nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Le Amministrazioni comunali, sulla base della proposta di Regolamento, che contiene i requisiti minimi sull'applicazione dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse, potranno in ogni caso disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.
7. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento comunale gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
8. Le Amministrazioni comunali, ove lo ritengano necessario, possono avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art.3, del D.Lgs n. 150/2012.

Art. 2 – Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 13), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree all'interno e in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. All'interno della categoria "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" si individua la seguente sottocategoria:

- **Siti altamente sensibili:** strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole per l'infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali.

2. **Popolazione interessata:** (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma I) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.

3. **Area omogenea intercomunale:** ai fini del presente Regolamento si intendono i territori comunali limitrofi, caratterizzati da uno specifico tessuto agricolo produttivo e da aspetti comuni sotto il profilo ambientale (clima, suolo, morfologia) e antropico (paesaggio, tradizioni, storia, cultura), che presentano un determinato settore produttivo agricolo quale punto di forza (es. DOC – Denominazione di Origine Controllata e DOP – Denominazione di Origine Protetta).

4. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.

5. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

6. **Zone di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94⁴): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

7. **Zone di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione ad uso potabile di acque sotterranee, o di derivazione di acque superficiali.

8. **Aree agricole**: i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

9. **Aree extra agricole**: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

10. **Verde urbano**: qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968⁵ e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

11. **Fasce di rispetto**: le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

12. **Deriva**: il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).

13. **Gruppo vulnerabile**: in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009⁶, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti

⁴ D.Lgs. n. 152/2006, art. 94 Norme in materia ambientale.

⁵ D.M. 1444/1968 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.

⁶ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

14. **Prodotto fitosanitario**: come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i PF, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

15. **Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali** (DM n. 33 del 22.01.2018⁷): i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al DM 33/2018, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura "*Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali*" e si distinguono in:

- *PFnPE* – prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- *PFnPO* – prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici". In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.

16. **Buona pratica fitosanitaria**: in applicazione del Reg. CE n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti

⁷ Decreto 22 Gennaio 2018. Sull'utilizzo di Prodotti fitosanitari per utilizzatori non professionali.

che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico.

17. **Utilizzatore professionale:** persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.

18. **Utilizzatore non professionale:** la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

19. **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

20. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della Giunta Regionale.

21. **Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:** ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite "irroratrici". Per tali tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico. (Decreto 22 gennaio 2014, Comma A.3.3).

22. **Astanti** (Reg. (UE) n. 284/2013⁸): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.

23. **Lavoratori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario, oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.

24. **Operatori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.

⁸ REGOLAMENTO (UE) N. 284/2013 della commissione del 1° marzo 2013 che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale⁹, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente. In particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE¹⁰, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

Art. 4 – RegISTRAZIONI e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti tenuto dall'utilizzatore professionale che ha acquistato e/o distribuito il prodotto.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici relativi all'azienda/Ente;
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;
 - denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata;
 - denominazione della coltura trattata;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; in ambito extra-agricolo, se opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione anche lineare della superficie trattata;
 - avversità che ha reso necessario il trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

⁹ Le segnalazioni vanno eseguite a: Regione Veneto Settore Fitosanitario: Viale dell'Agricoltura, 1/A 37060 Buttapietra (VR) (Tel. +39 045 8676919, mail: fitosanitari@pec.regione.veneto.it).

¹⁰ DIRETTIVA 2000/29/CE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

5. Altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:
- la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso;
 - la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale.

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate, ai sensi dell'art. 2 – Definizioni, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 13), i Siti altamente sensibili, le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. 2, punto 2). Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
2. L'Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:
 - a. le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;
 - b. le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 (Allegato B) con allegato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.
4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale – "Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili". (Vedi facsimile di dichiarazione, Allegato C).
5. Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017, "*Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2*"), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Articolo 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:

- a) verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- b) preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
- c) non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- d) in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e) risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f) durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

- 1 I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
- 2 Il presente Regolamento si applica nel rispetto degli "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" approvati dalla Regione Veneto e di tutta la normativa specifica di settore.
- 3 Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, piste ciclabili, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
- 4 È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

- b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
- 5 Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento comunale e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro del prodotto impiegato.

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

- 1 Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.
- 2 Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:
 - a. recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, ecc., e prodotti autorizzati per l'impiego in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto fitosanitario;
 - b. in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. CE n. 1272/2008 (H300¹, H301², H302³, H304⁴, H310⁵, H311⁶, H312⁷, H314⁸; H315⁹, H317¹⁰, H318¹¹, H319¹², H330¹³, H331¹⁴, H332¹⁵, H334¹⁶, H335¹⁷, H340¹⁸; H341¹⁹, H350²⁰, H351²¹, H360²², H361²³, H362²⁴, H370²⁵, H371²⁶, H372²⁷, H373²⁸). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo regolamento;
 - c. per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008¹¹ (H302, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
 - d. sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve

¹¹. Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole.

- 3 Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.
- 4 Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208²⁹ o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.
- 5 È fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità¹², in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento, la sua finalità (es. diserbo, trattamento insetticida,..) e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti indicazioni circa il tempo di rientro per la popolazione, l'intervallo del tempo di rientro non potrà essere inferiore a 48 ore dalla fine del trattamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità locale competente.
- 6 Nelle aree frequentate dalla popolazione, si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.
- 7 Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta l'appropriata frase di precauzione "pericoloso per le api".
- 8 Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento.
- 9 Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l'agricoltura biologica. A tal fine le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF.

Articolo 10 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.

- 1) Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:
 - a) 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:
 - prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo

¹². Allegato A

H300 - H310 - H330 - H340 – H350– H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell’Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m.

- prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall’irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.
- b) 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:
- prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372.
 - Nel caso di colture arboree ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l’adozione se non viene effettuata l’irrorazione tramite irroratrice a tunnel.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l’interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l’altezza della coltura
10 metri	X	X	X	
10 metri		X	X	X
10 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto “additivo antideriva” deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

- Nel caso di colture erbacee ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l’adozione se non viene dimostrato l’utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d’aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a “getto asimmetrico” ³⁰	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l’altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d’aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

c) 10 metri (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b) di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che Abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	
5 metri		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

2) Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 11, comma 1. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.

3) L'Autorità locale, a seguito di valutazione della situazione specifica del proprio territorio, può prevedere l'imposizione di una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 13) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. 2, punto 2).

4) In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:

- nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
- adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché

investa solo la vegetazione;

- eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;
- in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.

5) Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l'orario di chiusura di tali aree, ad almeno 8 ore prima della prevista riapertura. In presenza di elementi costituiti o manufatti che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.

6) In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.

7) Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 10, comma 1., lettere a) e b).

8) La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

9) La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. È fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.

Articolo 11 - Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili.

1) Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalle Amministrazioni comunali, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 12, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che

per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati³¹ si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.

2) Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.

3) Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 1) del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.

4) In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.

5) La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni metereologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

Articolo 12 - Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001¹³, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012¹⁴.
 - c. È inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
2. Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (Allegato A) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere:

¹³. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato I, L. n. 59/1997).

¹⁴. Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 23/04/2001 n° 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

- i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata e le finalità del trattamento;
 - la data del trattamento;
 - la durata del divieto di accesso all'area trattata.
3. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
 4. È fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.
 5. Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle zone frequentate dalla popolazione l'utilizzatore professionale deve posizionare un cartello (comprendenti le indicazioni riportate al comma 2 del presente articolo. Qualora i trattamenti vengano effettuati negli orari di apertura e di presenza dell'utenza almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti deve essere informato il Responsabile dell'Area sensibile con le modalità concordata con le parti.

Articolo 13 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)

- a) L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.
- b) L'informazione deve riguardare, in particolare:
 - il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
 - il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
 - l'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Articolo 14 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.).

- a. L'utilizzatore non professionale deve dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili tramite l'esposizione di cartelli indicanti, almeno, le informazioni relative a data e ora di inizio del trattamento e di fine del divieto di accesso, indicazione dell'area interessata dal trattamento e del prodotto fitosanitario e sostanza attiva utilizzati (Allegato A).
- b. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente comma.
- c. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente comma a.

Articolo 15 - Altri obblighi di informazione

- a. Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della SDS dei prodotti fitosanitari utilizzati.
- b. Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, ecc.).
- c. Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'Autorità competente.
- d. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art 5 del presente Regolamento, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate.

Articolo 16 - Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali

1. Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali devono applicare almeno le seguenti misure:
 - a) il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:
 - chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, ecc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - sempre custodito mentre è aperto;
 - dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente.
 - b) i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
 - c) prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - d) preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;
 - e) i prodotti fitosanitari, le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le relative attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - f) risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;

- g) durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in etichetta;
- h) in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto per il successivo smaltimento;
- i) non riutilizzare gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;
- j) evitare di avere miscela fitoiatrica residua al termine del trattamento;
- k) i rifiuti, quali ad esempio i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrica residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Articolo 17 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Sanzioni e azioni di controllo

- 1) Le violazioni delle norme sul corretto acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari sono sanzionate secondo le disposizioni legislative e normative che regolamentano la materia.
- 2) Qualora l'utilizzo di prodotti fitosanitari risulti essere lesivo dell'incolumità o del rispetto ambientale deve essere segnalato alle autorità (Sindaco, Aziende, ULSS, etc..) competenti per territorio per i necessari provvedimenti.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora il fatto non costituisca reato le violazioni alle norme del presente Regolamento, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1133/2017, sono accertate da:
 - il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*";
 - le ULSS competenti per territorio;
 - l'AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 4) Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, così come per le contestazioni avverso le sanzioni comminate si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, la DGR n. 1133/2017, all'Allegato A, ha approvato il modello di verbale di accertamento e contestazione da utilizzare in Sede di controllo, nonché le seguenti modalità da attivare per la trasmissione del verbale di accertamento, contestazione e notifica:
 - venga trasmesso al Sindaco competente per territorio copia del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo;
 - entro 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione il trasgressore possa presentare scritti difensivi o chiede di essere sentito dal Sindaco stesso;

- il Sindaco, valutate le motivazioni difensive, ha facoltà di inviare ordinanza relativa all'ingiunzione o all'archiviazione in base all'art. 18 della Legge 689/1981;
 - venga trasmesso all'Ufficio accertatore il riscontro del versamento o dell'ordinanza del Sindaco;
 - qualora l'Ufficio accertatore non riceva comunicazione di avvenuto pagamento, trascorsi 60 giorni dalla notifica, lo stesso Ufficio provvederà ad inviare rapporto scritto al Sindaco, in base all'art. 17 della Legge 689/1981;
 - il Sindaco, ricevuto il rapporto, dovrà emettere ordinanza di pagamento della sanzione;
 - venga dato annualmente (entro 31 dicembre) riscontro alla Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, – mediante una relazione dettagliata sulle attività di controllo svolte e sulle sanzioni emesse, così come stabilito al punto 5) del deliberato della DGR n. 1133/2017.
- 5) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da altre norme specifiche e fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2012 così come esplicitate nell'Allegato A dello stesso decreto.
- 6) I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Articolo 19 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Articolo 20 - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione;
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.

3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

4. Il Presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni del medesimo.

Articolo 22 - Riferimenti normativi

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento vale la normativa vigente in materia di seguito indicata:

- [Regolamento CE 1107/2009](#). Immissione sul mercato dei PF;
- [Decreto Legislativo 150 del 14/08/2012](#);
- [DM 33 del 22 gennaio 2018](#). Utilizzatori non professionali;
- [Regolamento UE 547/2011](#). Prescrizioni in materia di etichettatura dei PF;
- [D.L. 17 aprile 2014 n° 69](#). Disciplina sanzionatoria in materia di PF;
- [Regolamento 1272 del 2008](#). Relativo alla classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele (C.L.P.);
- [Regolamento UE 453/2010](#). Schede di Sicurezza (S.D.S);
- [Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008](#). Testo unico sulla sicurezza;
- [Direttiva 2000/60/CE](#). Direttiva quadro acque;
- [Direttiva 2000/29/CE](#);
- [Direttiva n. 128/2009/CE](#). Quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- [D.P.R. 290/2001](#). Regolamento procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione, in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- [D.P.R. n. 55/2012](#): Regolamento recante modifiche al precedente D.P.R. 290/2001.
- [Decreto Legislativo 152/2006](#). Gestione rifiuti fitosanitari;
- [Decreto Legislativo 205/2010](#). Gestione rifiuti fitosanitari;
- [DGR 1379/17/07/2012](#). Indirizzi regionali Veneto;
- [Piano di Azione Nazionale \(P.A.N.\)](#);
- [DGR 1082 del 30/07/2019](#)
- [Disciplinare di produzione integrata Allegato A Decreto 4 del 15/02/2018](#).
- [Decreto legislativo n. 65 del 14/03/2003](#). Sulla classificazione, imballaggio, etichettatura dei preparati pericolosi.
- [Decreto 1° agosto 2016](#). Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate. - [DGR 1133/2018](#)

Allegati

[Allegato A: Comunicazione trattamenti](#)

[Allegato B: Individuazione delle aree ed elenco](#)

[Allegato C: Comunicazione impianti arborei](#)

Note

¹ H300 – Letale se ingerito

² H301 – Tossico se ingerito

³ H302 – Nocivo se ingerito

⁴ H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

⁵ H310 – Letale a contatto con la pelle

⁶ H311 - Tossico per contatto con la pelle

⁷ H312 - Nocivo per contatto con la pelle

⁸ H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

⁹ H315 – Provoca irritazione cutanea

¹⁰ H317 – Può provocare una reazione allergica della pelle

¹¹ H318 – Provoca gravi lesioni oculari

¹² H319 – Provoca grave irritazione oculare

¹³ H330 – Letale se inalato

¹⁴ H331 – Tossico se inalato

¹⁵ H332 – Nocivo se inalato

¹⁶ H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

¹⁷ H335 – Può irritare le vie respiratorie

¹⁸ H340 - Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

¹⁹ H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

²⁰ H350 – Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

²¹ H351 – Sospettato di provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

²² H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

²³ H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

²⁴ H362 – Può essere nocivo per i lattanti al seno

²⁵ H370 – Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

²⁶ H371 - Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

²⁷ H372 – Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

²⁸ H373 – Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

²⁹ EUH208 – Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare reazione allergica

³⁰ Getto asimmetrico – sulle barre irroratrici per le colture erbacee montato all'estremità della barra permette di limitare l'erogazione della miscela fitoiatrice soltanto al di sotto della barra stessa, con distribuzione del liquido più precisa lungo i margini del campo e riducendo la deriva verso l'esterno. L'utilizzo di ugelli di fine barra riduce la deriva del 25%.

³¹ Soprattutto nel caso di trattamenti a colture arboree, ma anche per colture erbacee, la deriva può essere ridotta inserendo nella fascia di rispetto barriere verticali in grado di intercettarla (siepi, alberature, frangivento artificiali). L'inserimento di barriere verticali può permettere di ridurre la deriva anche oltre il 90% con barriere ottimali. Una caratteristica particolarmente importante della barriera vegetata o artificiale è la porosità ottica, data dalla frazione di spazi vuoti, che possono farsi attraversare dalla luce. Una siepe molto fitta ha quindi una porosità molto bassa (es. ha il 5% di spazi vuoti), una siepe di media fittezza ha una porosità del 30-40%, e in assenza di siepe si considera una porosità del 100%. La porosità ottica condiziona la capacità di intercettazione della deriva e con barriere vegetate la migliore intercettazione si ha con barriere fitte, con porosità ottica inferiore al 35%. Si ricorda che l'altezza della barriera vegetale deve superare di un metro l'altezza della coltura e che, qualora la barriera non raggiunga l'altezza e la porosità ottica bassa, si dovrà inserire provvisoriamente, ovvero fino al raggiungimento dell'altezza desiderata della barriera vegetale, una barriera artificiale (reti antigrandine a maglia stretta e reti antipioggia).

Nel caso delle siepi si devono scegliere le specie ricomprese nell'elenco delle specie ammissibili individuate nell'allegato tecnico 11.1 della scheda intervento PSR Veneto 2014/2020 n. 10.1.3 della DGR n. 440 del 31/03/2015 riportate di seguito per comodità. (*Berberis vulgaris* L., *Cornus mas* L., *Cornus sanguinea* L., *Coronilla emerus* L., *Cotinus coggygria* Scop., *Euonymus europaeus* L., *Hippophae rhamnoides* L., *Laburnum anagyroides* Medik., *Phillyrea angustifolia* L., *Prunus mahaleb* L., *Prunus spinosa* L., *Rhamnus catartica* L., *Rhamnus frangula* L., *Rosa Canina* L., *Salix apennina*, *Salix caprea* L., *Salix cinerea* L., *Salix elaeagnos*, *salixpurpurea* L., *Salix triandra* L., *Sambucus nigra* L., *Tamarix gallica* L., *Viburnum lantana* L., *Viburnum opulus* L.), *Acer campestre* L., *Carpinus betulus* L., *Celtis australis* L., *Cercis siliquastrum* L., *Juglans regia* L., *Morus alba*, *Morus nigra* L., , *Platanus x hispanica* Münchh., *Populus alba* L., *Populus nigra* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L. *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus pubescens* Willd., *Quercus robur* L., *Quercus petraea* (Mattus.)Liebl., *Robinia pseudacacia* L, *Salix alba* L., *Tilia cordata* Mill., *Tilia platyphyllos* Scop., *Ulmus minor* Miller.

Allegato A: Comunicazione trattamenti

Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle Aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE	
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE E FINALITA' TRATTAMENTO:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG):

Allegato B: Individuazione delle aree ed elenco

LISTA Tavola 1a

ZONA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	VIA / PIAZZA	FRAZIONE
A	Servizi Istruzione	SCUOLA PRIMARIA	VIA VILLANOVA - VIA DON MILANI	VILLATORA
A		SCUOLE MEDIE	VIA DON MILANI	VILLATORA
A		SCUOLA DELL'INFANZIA	VIALE DELLO SPORT	VILLATORA
A		SCUOLA PRIMARIA	VIA VITTORIO BACHELET	SAONARA
A		SCUOLA SECONDARIA	VIA VITTORIO BACHELET	SAONARA
A	Servizi socioassistenziali e sanitari	DISTRETTO SANITARIO ULSS 6 "CENTRO TAMARA E DIANA" - E ASILO NIDO PRIVATO IL CUCCIOLIO	VIA GIOVANNI FALCONE	VILLATORA
A	Impianti Sportivi	IMPIANTI SPORTIVI	VIALE DELLO SPORT	VILLATORA
A		IMPIANTI SPORTIVI	VIA VITTORIO BACHELET	SAONARA
A		PALAZZETTO DELLO SPORT	VIA XI FEBBRAIO	VILLATORA
A	Servizi per il Culto	PARROCCHIA VILLATORA E PATRONATO	VIA XI FEBBRAIO	VILLATORA
A		CHIESA DELLE MUNEGHETTE	VIA DELLE MUNEGHETTE	SAONARA
A		PARROCCHIA SAONARA E ASILO	VIA ROMA	SAONARA
A	Aree verdi ZAS (Zona Artigianale Saonara)	MENSA ZAS	Via Irpinia	VILLATORA
A		AREA VERDE	Via Irpinia	VILLATORA
A		AREA VERDE	Viale Veneto	VILLATORA
A		PISTA CAVALLI "GALOPPATOIO"	Via Lombardia	VILLATORA
A	Parchi, giardini e aree verdi attrezzate	PARCO URBANO	VIA BOLZANO	VILLATORA
A		PARCO URBANO	VIA VENEZIA	VILLATORA
A		PARCO URBANO	VIA ROVIGO	VILLATORA
A		PARCO URBANO	VIA DEI VIVAI-VIA SETTE GENNAIO	VILLATORA
A		PARCO URBANO	VIA ARNO	TOMBELLE
A		PARCO URBANO	PIAZZA ALDO MORO	VILLATORA
A		PARCO URBANO	VIA FRANCESCO PETRARCA	SAONARA
A		PARCO URBANO	VIA D. VALERI	SAONARA
A		NUOVO PARCO DELL'OLIVO	VIALE DELLO SPORT	VILLATORA
A		AREE VERDI - CIMITERO	VIALE DELLO SPORT E VIA XI FEBBRAIO	VILLATORA
A		AREA CANI	PARCO DELL'OLIVO VIALE DELLO SPORT	VILLATORA
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - PANCA	VIA BELLUNO	VILLATORA
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - GIOCHI E PANCHE	VIA PERUGIA	VILLATORA
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA PERUGIA	VILLATORA
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA PERUGIA	VILLATORA

A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA PERUGIA	VILLATORA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA PERUGIA	VILLATORA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA MONTE BIANCO	VILLATORA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA CAV. DI VITTORIO VENETO	VILLATORA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA VOLTURNO	TOMBELLE	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA LIVENZA	TOMBELLE	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA ADDA	TOMBELLE	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA ADIGE	TOMBELLE	
A		SPAZIO VERDE MONUMENTO AVIS	VIA VITTORIO EMANUELE	SAONARA	
A		SPAZIO VERDE ALI	VIA VITTORIO EMANUELE	SAONARA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - GIOCHI E PANCHE	VIA ADDA	TOMBELLE	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - GIOCHI E PANCHE	VIA DON MILANI	VILLATORA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - GIOCHI E PANCHE	VIA MONTE ROSA 1	VILLATORA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - PANCHE	VIA MONTE ROSA 2	VILLATORA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - PANCHE	VIA VENEZIA	VILLATORA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - PANCHE	VIA TRENTO	VILLATORA	
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - PANCA	VIA ALESSANDRO MANZONI	SAONARA	
A		PIAZZA TOMBELLE - PANCHE	VIA VIGONOVESE	TOMBELLE	
A		CICLOPEDONALE VICINO A PARCHI URBANI	DA VIA VIGONOVESE A VIA XX SETTEMBRE	VILLATORA	
A		CICLOPEDONALE VICINO A PARCHI URBANI	VIA XX SETTEMBRE-VIA DON MILANI-VIALE DELLO SPORT	VILLATORA	
A		Fermate Autobus	FERMATA AUTOBUS	BV. VILLATORA	VILLATORA
A			FERMATA AUTOBUS	BAR DAZZO	SAONARA
A			FERMATA AUTOBUS	BION VALLI	VILLATORA
A			FERMATA AUTOBUS	TOMBELLE CHIESA	VILLATORA
A			FERMATA AUTOBUS	TOMBELLE	VILLATORA
A			FERMATA AUTOBUS	SAONARA V.V. EMANUELE	SAONARA
A			FERMATA AUTOBUS	BV. VILLATORA R	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS		BAR DAZZO R	SAONARA	
A	FERMATA AUTOBUS		TOMBELLE CHIESA R	VILLATORA	
A	FERMATA AUTOBUS		TOMBELLE R	VILLATORA	
A	FERMATA AUTOBUS		SAONARA DON BOSCO R	SAONARA	
A	FERMATA AUTOBUS		SAONARA V.V. EMANUELE R	SAONARA	
A	FERMATA AUTOBUS		Vigonovese 403	VILLATORA	
A	FERMATA AUTOBUS		Strada Vivai (Rotonda Villatora)	VILLATORA	
A	FERMATA AUTOBUS		Morosini 7	SAONARA	
A	FERMATA AUTOBUS		Roma 14	SAONARA	

A	FERMATA AUTOBUS	Roma ang. via Petrarca	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	Morosini 40	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	Strada Vivai 17	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Zago fr. 89	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Irpinia 15	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Vigonovese 26	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Zago 95	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Zago 35	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Capolinea Villatora	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Capolinea Valli	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Zago 60	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Strada Vivai fr.17	VILLATORA
A	FERMATA AUTOBUS	Strada Vivai (Rotonda Villatora)	VILLATORA

- Tutti corsi d'acqua, anche se non riportati in tabella e in cartografia, rientrano in zona A.

ZONA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	VIA / PIAZZA	FRAZIONE
B	Parcheggi rilevanti	PARCHEGGIO (PIAZZALE GIOSTRE MANIFESTAZIONI)	VIA VITTORIO EMANUELE II - INCROCIO VIA ROMA	SAONARA
B		PARCHEGGIO - SEDE COMUNE	PIAZZA MARIA SOTI BORGATO	SAONARA
B		PARCHEGGIO - MONUMENTO AVIS	VIA VITTORIO EMANUELE	SAONARA
B		PARCHEGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT	VIA XI FEBBRAIO	VILLATORA
B		PARCHEGGI - CIMITERO	VIALE DELLO SPORT - VIA XI FEBBRAIO	VILLATORA
B		PARCHEGGIO - SCUOLA MATERNA VILLATORA	VIALE DELLO SPORT	VILLATORA
B		PARCHEGGIO FRONTE SCUOLE	VIA DON MILANI	VILLATORA
B		PARCHEGGIO MENSA ZAS	VIA IRPINIA	VILLATORA
B		EX SCUOLA MATERNA	VIA XI FEBBRAIO	VILLATORA
B		CENTRO DI RACCOLTA	VIA PIAVE	VILLATORA
B	Ciclopeditoni	CICLOPEDONALE	TUTTA VIA BACHELET	SAONARA
B		CICLOPEDONALE	VIA XXVIII APRILE	SAONARA
B		CICLOPEDONALE	VIA DEI VIVAI (TRATTO CENTRI ABITATI)	SAONARA/VILLATORA
B		CICLOPEDONALE	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	VILLATORA
B		CICLOPEDONALE	VIA VIGONOVESE (LATO SUD)	VILLATORA
B		CICLOPEDONALE	VIA PIAVE - VIA VILLANOVA DIREZIONE SCUOLE	VILLATORA
B	Servizi Cimiteriali	CIMITERO VILLATORA	VIA XI FEBBRAIO	VILLATORA
B		CIMITERO VILLATORA	VIALE DELLO SPORT	VILLATORA

- Tutti i parcheggi, i marciapiedi dei quartieri del centro abitato e il verde stradale, anche se non riportati in tabella e in cartografia, rientrano in zona B.

LISTA Tavola 1b

ZONA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	VIA / PIAZZA	FRAZIONE
A	Servizi Municipali	SALA CIVICA "SANDRO PERTINI" - BIBLIOTECA - POLIZIA LOCALE	VIA ROMA	SAONARA
A		PARCO URBANO - SEDE COMUNE	PIAZZA MARIA SOTI BORGATO	SAONARA
A	Servizi Istruzione	SCUOLA PRIMARIA	VIA VITTORIO BACHELET	SAONARA
A		SCUOLA SECONDARIA	VIA VITTORIO BACHELET	SAONARA
A	Servizi socioassistenziali e sanitari	COOPERATIVA SOCIALE IL GLICINE - LOCANDA L'INSOLITO POSTO"	VIA UGO FOSCOLO	SAONARA
A		SEDE AVIS - PROTEZIONE CIVILE E AMBULATORIO SOCIALE	VIA ROMA	SAONARA
A	Impianti Sportivi	IMPIANTI SPORTIVI	VIA VITTORIO BACHELET	SAONARA
A	Servizi per il Culto	CHIESA DELLE MUNEGHETTE	VIA DELLE MUNEGHETTE	SAONARA
A		PARROCCHIA SAONARA E ASILO	VIA ROMA	SAONARA
A	Orti sociali	ORTO SOCIALE ENTE MOSCON	Via Palladio	SAONARA
A	Parchi, giardini e aree verdi attrezzate	PARCO URBANO	VIA FRANCESCO PETRARCA	SAONARA
A		PARCO URBANO	VIA D. VALERI	SAONARA
A		PARCO URBANO	VIA DELLA RESISTENZA	SAONARA
A		AREA CANI	VIA MARTIRI GIULIANI E DALMATI	SAONARA
A		SPAZIO VERDE MONUMENTO AVIS	VIA VITTORIO EMANUELE	SAONARA
A		SPAZIO VERDE ALI	VIA VITTORIO EMANUELE	SAONARA
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE	VIA PALLADIO	SAONARA
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - PANCA	VIA ALESSANDRO MANZONI	SAONARA
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - PANCA E TAVOLO	VIA SABBIONCELLO	SAONARA
A		SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - GIOCHI E PANCHE	PIAZZA ZAMBELLI	SAONARA
A	Parchi, giardini e aree verdi attrezzate	SPAZIO VERDE DI QUARTIERE - GIOCHI E PANCHE	VIA L. DA VINCI / VIA A. MEUCCI	SAONARA
A		CICLOPEDONALE CON AREA GIOCHI E PANCHE	VIA VITTORIO BACHALET	SAONARA
A		CICLOPEDONALE CON AREA GIOCHI E PANCHE	VIA VALMARANA	SAONARA
A		FERMATA AUTOBUS	BAR DAZZO	SAONARA
A		FERMATA AUTOBUS	SAONARA	SAONARA
A		FERMATA AUTOBUS	SAONARA BOSCO	SAONARA
A		FERMATA AUTOBUS	OFFICINE ROMANATO	SAONARA
A		FERMATA AUTOBUS	CAOVILLA	SAONARA
A		FERMATA AUTOBUS	SAONARA DON BOSCO	SAONARA
A		FERMATA AUTOBUS	SAONARA V.V. EMANUELE	SAONARA
A	Fermate Autobus	FERMATA AUTOBUS	BAR DAZZO R	SAONARA
A		FERMATA AUTOBUS	SAONARA R	SAONARA

A	FERMATA AUTOBUS	SAONARA BOSCO R	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	OFFICINE ROMANATO R	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	CAOVILLA R	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	SAONARA DON BOSCO R	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	SAONARA V.V. EMANUELE R	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	Morosini 7	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	Roma 14	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	Roma 30	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	Martiri G. e Dalmati fr. 25	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	Capolinea Saonara	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	Roma ang. via Petrarca	SAONARA
A	FERMATA AUTOBUS	Morosini 40	SAONARA

- Tutti corsi d'acqua, anche se non riportati in tabella e in cartografia, rientrano in zona A.

ZONA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	VIA / PIAZZA	FRAZIONE
B	Parcheggi rilevanti	PARCHEGGIO (PIAZZALE GIOSTRE MANIFESTAZIONI)	VIA VITTORIO EMANUELE II - INCROCIO VIA ROMA	SAONARA
B		PARCHEGGIO - MONUMENTO AVIS	VIA VITTORIO EMANUELE	SAONARA
B		PARCHEGGIO - SEDE COMUNE	PIAZZA MARIA SOTI BORGATO	SAONARA
B		PARCHEGGIO - NUOVA PALESTRA	VIA MARTIRI GIULIANI E DALMATI	SAONARA
B	Ciclopeditoni	CICLOPEDONALE	VIA VALMARANA E VIA CAOVILLA (PROVINCIALE)	SAONARA
B		CICLOPEDONALE	DA VIA MARTIRI GIULIANI E DALMATI A VIA BACHELET	SAONARA
B		CICLOPEDONALE	TUTTA VIA BACHELET	SAONARA
B		CICLOPEDONALE	VIA XXVIII APRILE	SAONARA
B		CICLOPEDONALE	ULTIMO TRATTO VIA SABBIONCELLO	SAONARA
B		CICLOPEDONALE	VIA DEI VIVAI (TRATTO CENTRI ABITATI)	SAONARA/VILLATORA
B	Servizi Cimiteriali	CIMITERO SAONARA	VIA UGO FOSCOLO	SAONARA
B		VIALE ALBERATO	VIA UGO FOSCOLO	SAONARA

- Tutti i parcheggi, i marciapiedi dei quartieri del centro abitato e il verde stradale, anche se non riportati in tabella e in cartografia, rientrano in zona B.

Allegato C: Comunicazione impianti arborei

Al Sig. Sindaco del
Comune di _____

All' Azienda ULSS n.____ di _____¹

Oggetto: Dichiarazione di _____(impianto/ reimpianto)² di
_____ (frutteto/vigneto)³.

Regolamento Comunale " sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili".

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ via _____
C.F. _____, in qualità di titolare/rappresentante legale della
Ditta _____ CUAА _____,

con sede in via _____ CAP _____,

Comune _____, Prov. _____, tel. _____

mail _____@_____.

Consapevole delle proprie responsabilità civili e penali:

DICHIARA

1. Di realizzare l'intervento di messa a dimora di una superficie destinata a: _____ (frutteto/vigneto)⁴, nel Comune di _____, da effettuarsi sul/i foglio/i n. _____, mappale/i _____ di ettari _____, con decorrenza _____.
2. Di rispettare le prescrizioni minime secondo quanto prescritto dal Regolamento Comunale, del comune di _____ approvato con _____ del _____ per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e gruppi vulnerabili.
3. Di essere consapevole che è facoltà dell'Autorità locale di imporre una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole adiacenti a siti altamente sensibili, aree frequentate da gruppi vulnerabili o abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata, individuati ai sensi art. 5 comma 1, del Regolamento comunale vigente.

Luogo _____ il _____

- Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

IL RICHIEDENTE

La comunicazione deve essere inviata tramite pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con la presente si informa preventivamente gli Enti in indirizzo, che trattasi di colture che richiedono l'impiego di prodotti fitosanitari, disciplinati dal DLgs. n. 150 del 14/08/2012 e dal Decreto Interministeriale 22/01/2014 " Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: <<Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi>>".

¹ All'Azienda ULSS competente per territorio dove viene piantato o reimpiantato frutteto/vigneto.

² specificare se trattasi di nuovo impianto o di reimpianto di frutteto o vigneto.

³ specificare se trattasi di frutteto o vigneto.

⁴ specificare se trattasi di frutteto o vigneto.